



Città di Villorba

Provincia di TREVISO

Deliberazione numero: 17

In data: 29/04/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta pubblica Ordinaria di prima convocazione

OGGETTO: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE. AGGIORNAMENTO E MODIFICHE ALLA DELIBERA DI RAZIONALIZZAZIONE 2018. INDICAZIONE DI MODIFICA STATUTARIA E ALTRO.

L'anno duemiladiciannove in questo giorno ventinove del mese di Aprile, alle ore 19.36, presso la sala consiliare, per disposizione del Presidente del Consiglio, DUSSIN ALESSANDRO, diramata con avvisi scritti in data 19/04/2019 prot. n. 16134, inviata in tempo utile al domicilio dei sigg. Consiglieri Comunali, si è riunito il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio, DUSSIN ALESSANDRO. Partecipa alla seduta il Segretario Generale, SESSA CARLO, che procede all'appello nominale.

Risultano:

	Presente
SERENA MARCO	SI
ANDREOLA RAFFAELLA	SI
DUSSIN ALESSANDRO	SI
CARRON MARINA	SI
HAAS BARBARA	SI
PIZZINATO RICCARDO	SI
CARRARO DARIO	SI
GALIAZZO DARIO	SI
NARDOTTO GIULIA	SI
PARCHI LORIANA EMANUELA	SI
GAGNO RICCARDO	SI
DAMO LUIGI	SI
ZANIER FEDERICA	SI
ZANATTA DIEGO	SI
BRUSEGHIN FERNANDA	SI
CALLEGARI ALESSANDRA	SI
GUIDOLIN CLAUDIO	SI

Totale Presenti: 17 Totale assenti: 0

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di Scrutatori i Sigg. CARRON MARINA, GAGNO RICCARDO, ZANATTA DIEGO.

Il Presidente pone in trattazione l'argomento in oggetto indicato e cede la parola al Sindaco per la relativa illustrazione.

Sindaco: «La delibera che questa sera andiamo a discutere riguarda una misura di razionalizzazione prevista dal cosiddetto “Decreto Madia” con riferimento alla partecipazione che il Comune detiene in ASCO Holding e alle sue controllate, o partecipate.

In sostanza con questa delibera si cerca: di dare delle indicazioni al Consiglio di Amministrazione volte a rafforzare i poteri di influenza e di indirizzo degli enti locali territoriali attraverso un'ulteriore modifica statutaria; di rafforzare quindi il ruolo dominante della parte pubblica, o quanto meno del ruolo di indirizzo della parte pubblica, in ASCO Holding S.p.A., al fine anche di implementare il ruolo di coordinamento di questa società anche attraverso misure di natura organizzativa aziendale; di mantenere quindi la partecipazione in Ascopiave, essendo comunque la società Ascopiave esente dalle normative, dalla cosiddetta “Legge Madia”, perché già quotata in borsa prima del 2015 e, con riferimento alla partecipata ASCO TLC, di dare appunto un indirizzo al Consiglio di Amministrazione affinché entro il 2021 adotti quelle iniziative che garantiscano gli enti territoriali della piena rispondenza delle scelte all'articolato della “Legge Madia”.

Come avete visto la proposta di delibera è piuttosto articolata, ripercorre un po' tutta la storia di quanto è successo fino ad oggi da settembre 2017, e accoglie anche delle osservazioni che sono state recentemente offerte dalla pronuncia dei giudici di Palazzo Spada. Questo è quanto. Se ci sono domande, sono qua per dare risposte, se posso.»

Aperta la discussione, prendono la parola:

Consigliere Zanatta: «Allora, c'è da augurarsi che questa sia la volta buona, perché questo discorso qua ... non mettiamo le mani sul fuoco.»

Sindaco: «Questo non lo garantisco.»

Consigliere Zanatta: «Comunque c'è da augurarsi che sia la volta buona. Qui diciamo che ha aiutato molto la sentenza del Consiglio di Stato che, pur dando torto, ha dato delle indicazioni su cosa andava fatto e cosa si dovrebbe fare per mettersi apposto. Quindi, diciamo che da parte nostra auspicavamo si andasse in questa direzione, perché comunque almeno come gruppo qui siamo favorevoli al controllo pubblico, siamo favorevoli che il Comune rimanga dentro in ASCO.

Auspichiamo tra l'altro che questo qua possa anche servire in futuro per avere maggiore trasparenza e chiarezza sulle decisioni perché appunto, come veniva indicato, serve un organo nel quale ci sia un confronto tra i soci pubblici che decidano, dove vi sia una discussione, e si entri nel merito delle decisioni per facilitare e garantire l'interesse pubblico. Io non ho dubbi che un confronto ci fosse anche prima, solo che avveniva molto probabilmente nelle segreterie di partito. Se si fa in un luogo deputato, magari anche con tutto quanto verbalizzato, sicuramente è più opportuno e più trasparente per i cittadini.

Quindi, da parte nostra, e anche consultandoci con altre persone, la delibera sembra anche rispondere appunto ai requisiti richiesti. Resta il fatto che noi, non avendo la possibilità di approfondire in maniera adeguata tutto quanto, ci asterremo durante la votazione. Non è una roba da comuni mortali, questa, diciamo.»

Consigliere Callegari: «Sono d'accordo con quanto detto dal Consigliere Zanatta. Infatti, anche come Partito Democratico la scelta è stata quella di astenersi, proprio per il fatto che tutta la vicenda è stata talmente complicata da sentenze, contro-sentenze, scelte. Anche il fatto stesso che da un Consiglio all'altro si sia presentato una delibera differente, denota il fatto che

ci sia stata una certa confusione generale a livello di gestione della faccenda. Pertanto anch'io mi asterrò dal voto di questa proposta.

Sono comunque d'accordo sul fatto che, se adesso ci fosse stato un organo di discussione collegiale per quanto riguarda i soci pubblici, forse avrebbe facilitato anche la scelta del come e cosa fare a livello collegiale per il problema che abbiamo affrontato.»

Chiusa la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 25.09.2017, esecutiva, questo Comune ha approvato per effetto dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, una ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016;
- con la stessa delibera consiliare sono state individuate le partecipazioni da mantenere, da alienare ovvero che dovevano essere oggetto di processi di razionalizzazione, nel rispetto di quanto stabilito dal suindicato Testo Unico;
- in data 5 aprile 2018 sono intervenute le sentenze n. 363/2018, 376/2018, 401/2018; 408/2018 con le quali il TAR Veneto, in accoglimento dei ricorsi di Plavisgas S.r.l., ha annullato le deliberazioni di numerosi Consigli Comunali di Comuni soci di Asco Holding S.p.A. ritenendo illegittima la detenzione delle quote della società e censurando le azioni di razionalizzazione da questi proposte;
- in data 23/07/2018, l'assemblea di Asco Holding S.p.A. ha approvato alcune modifiche allo statuto societario finalizzate ad una maggiore coesione e stabilità della *governance*;
- con la sentenza n. 578/2019, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha rigettato gli appelli avverso le menzionate sentenze del TAR Veneto, con una motivazione differente rispetto a quella del giudice di prime cure. In particolare in tale decisione il Consiglio di Stato ha statuito che:
 - il TAR Veneto ha erroneamente interpretato la categoria dei “*servizi di interesse economico generale*” di cui all'art. 2, comma 1, lett. i) D.Lgs. n. 175 del 2016, in quanto, secondo il Consiglio di Stato, “*Erra l'appellata sentenza ad escludere (non l'attività di distribuzione del gas, ma) l'attività di vendita del gas e i servizi di telecomunicazioni, già svolti da Asco TLC S.p.A. e che saranno della società derivante dalla sua fusione per incorporazione in Asco Holding s.p.a. dai “servizi di interesse generale” poiché “aventi carattere puramente commerciale”, ovvero, se ben si intende, rivolte alla sola produzione di un vantaggio economico (per questo attività lucrative)*”;
 - con riferimento alla partecipazione dei Comuni alla compagine societaria il Consiglio di Stato afferma che “*La particolare modestia della partecipazione al capitale normalmente si riflette infatti in una debolezza sia assembleare sia, di riflesso,*

amministrativa (la quale può di fatto essere compensata solo in situazioni eccezionali dove altri equilibri refluiscono a compensare questa debolezza). Ciò avviene in modo difficilmente rimediabile nei casi in cui, per fronteggiare questa debolezza, tra i vari enti pubblici così partecipanti in termini minimali non siano stati previsti strumenti negoziali – ad es., patti parasociali – che possano dar modo alle amministrazioni pubbliche di coordinare e dunque rinforzare la loro azione collettiva e, in definitiva, di assicurare un loro controllo sulle decisioni più rilevanti riguardanti la vita e l'attività della società partecipata. A tal fine, ad evitare tali inconvenienti si rende nei fatti necessario, in casi come quello in esame, la stipulazione di adeguati patti parasociali ovvero anche la previsione, negli atti costitutivi della società, di un organo speciale, che, al pari delle assemblee speciali di cui all'art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell'assemblea degli obbligazionisti, di cui all'art. 2415 Cod. civ.), sia deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici: i quali, dunque, si troveranno a intervenire con rinforzata voce unitaria negli ordinari organi societari”;

CONSIDERATO che la legge 30/12/2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), con l'art. 1 commi, 721-724, ha introdotto alcune disposizioni che modificano e integrano il Testo Unico sulle Società partecipate (TUSP) di cui al D.Lgs. n.175/2016 e successive modifiche ed integrazioni, intervenendo su alcuni aspetti significativi relativi agli obblighi di alienazione;

DATO ATTO che:

- a) la Società Asco Holding S.p.A. ha il bilancio in utile nel triennio 2014-2016 (per euro 24.463.829,00 nel 2014, per euro 22.243.547,00 nel 2015 e per euro 21.983.884,00 nel 2016, nonché, ultimo dato disponibile, per euro 27.354.325,00 nel 2017);
- b) questo Comune con deliberazioni consiliari n. 42 del 25.09.2017 e n. 62 del 20/12/2018, ha deciso di mantenere la partecipazione di Asco Holding S.p.A. per i motivi in esse indicati;

RITENUTO, con riguardo alla lettera b) del precedente punto, che la legge n. 145/2018, in particolare con il comma 723 dell'art. 1 (“A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, ...), corrobora le decisioni di questo Ente, assunte anticipando nello spirito e nelle motivazioni la *ratio* delle norme successivamente entrate in vigore, e pone fuori discussione - se ve ne fosse la necessità - circa la (corretta e pertinente) detenzione delle quote societarie in Asco Holding S.p.A., con l'inalterato esercizio dei diritti sociali;

RICHIAMATI:

L'art. 4 del TUSP “*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*” secondo cui:

“1. *Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*

2. *Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*” ... omissis ...

“d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento*”;

L'art. 2 del TUSP, in base al quale sono:

“h) «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;

i) «servizi di interesse economico generale»: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato”;

TENUTO CONTO:

della Deliberazione della Corte dei Conti n. 24/SEZAUT/2015/FRG secondo cui “La qualificazione di una società come “strumentale” si ricollega alla tipologia di attività, che è rivolta agli stessi enti promotori o, comunque, azionisti della società per svolgere le funzioni di supporto delle amministrazioni pubbliche, secondo l'ordinamento amministrativo, in relazione a funzioni pubbliche di cui restano titolari gli enti serviti” ... omissis ... “Tra i servizi strumentali, è da includere la gestione delle partecipazioni societarie, talora affidata ad una società di primo livello (holding pura), con possibile verificarsi del presupposto di cui al citato art. 1, co. 611, l. n. 190/2014 (società formate da soli amministratori o da un numero superiore a quello dei dipendenti)...” (come nel caso di ASCO Holding S.p.A.);

della Deliberazione della Corte dei Conti n. 27/SEZAUT/2017/FRG paragrafo 1.5.4 per cui: “... Le stesse problematiche si pongono a seguito dell'adozione del modello holding, ossia quando la gestione delle partecipazioni societarie è affidata ad una società di primo livello (holding pura o finanziaria), che incorpora le società di gestione dei servizi pubblici di interesse generale. In tal caso, la holding svolge attività strumentali. Diversamente, la holding operativa (o mista), svolge anche attività di produzione o di scambio.” ... omissis ... “Nella riforma delle società a partecipazione pubblica, le società holding sono espressamente riconosciute, ritenendo che il divieto di costituire nuove società da parte di quelle che autoproducono beni o servizi strumentali «non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di Enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti» (art. 4, co. 5, d.lgs. n. 175/2016)”;

RILEVATO che:

- la società Asco Holding S.p.A., con le modifiche statutarie introdotte a luglio 2018, ha assunto il ruolo di “holding pura” ossia di società strumentale dei Comuni, la quale svolge il servizio di interesse generale costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre società, in conformità alla legge, e segnatamente al combinato disposto dei commi 2, 5, e 9-bis dell'art. 4 d.lgs. n. 175/2016, proprio perché holding statutariamente destinata alla gestione delle partecipazioni “in società che operano nel settore dei servizi pubblici, dell'energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete” (art. 5, comma 1, dello statuto);
- questo Comune valuta indispensabile il mantenimento ed il potenziamento della holding per il suo fondamentale ruolo di supporto tecnico fornito agli enti in attività di elevata complessità, quali le scelte di indirizzo strategico da adottare attraverso la società capogruppo per lo sviluppo della *governance* delle società controllate;

- la *holding* assume, quindi, il ruolo di strumento di gestione della partecipazione nella società quotata e in futuro anche in altre società a condizione che vengano rispettati i parametri di detenibilità dettati dal D.Lgs. n. 175/16;

CONSIDERATO che:

- alla luce della intervenuta giurisprudenza amministrativa sul tema della partecipazione dei Comuni alla compagine societaria il processo di rafforzamento dei poteri di influenza e di indirizzo degli enti territoriali sulla *governance* della società, già proficuamente avviato con la modifica statutaria del luglio 2018, debba essere incrementato a seguito della sentenza CDS mediante un'ulteriore modifica statutaria che veda la creazione di un organo speciale deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici;
- una tale modifica statutaria deve ritenersi indubbiamente legittima e rispettosa di quanto disposto dal d.lgs. n. 175/2016, come statuito anche dal Consiglio di Stato nella menzionata decisione n. 578/2019, laddove si afferma che *“si rende nei fatti necessario, in casi come quello in esame, la stipulazione di adeguati patti parasociali ovvero anche la previsione, negli atti costitutivi della società, di un organo speciale, che, al pari delle assemblee speciali di cui all’art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell’assemblea degli obbligazionisti, di cui all’art. 2415 Cod. civ.), sia deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici: i quali, dunque, si troveranno a intervenire con rinforzata voce unitaria negli ordinari organi societari”*;

RILEVATO inoltre che:

la medesima Asco Holding S.p.A. detiene partecipazioni in società che, eccezion fatta per quelle in liquidazione, svolgono *“servizi di interesse generale”*.

In particolare Asco Holding S.p.A. detiene partecipazioni di controllo in 4 società:

- Ascopiave S.p.A., quota del 61,562% (società quotata che a propria volta detiene numerose partecipazioni di controllo e diminoranza);
- Asco TLC S.p.A., quota del 91%;
- Seven Center S.r.l. quota dell' 85% (in liquidazione);
- Rijeka Una Invest S.r.l., quota del 65% (in liquidazione, che a sua volta detiene il 100% della società Alverman S.r.l., anch'essa in liquidazione);

Oltre ad una partecipazione di minoranza in una società: il 10% del capitale sociale di Bim Piave Nuove Energie S.r.l.

Nella citata sentenza n. 578/2019, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha ritenuto che la partecipazione in Ascopiave S.p.A., Asco TLC S.p.A. e Asco Trade S.p.A. sia corretta in quanto motivata per ragioni di interesse pubblico atteso che *“La valutazione – espressione dell’indirizzo politico amministrativo e, in questo senso, appartenente al merito amministrativo – dell’attività di distribuzione e fornitura del gas, come quella di erogazione di servizi di telecomunicazione, quale attività rispondente ai bisogni della collettività di riferimento, contenuta negli atti impugnati, si sottrae a censura”*.

In ogni caso, prendendo in considerazione alla luce dei diversi punti sollevati dalla sentenza CDS le partecipazioni comunali:

1) Per quanto concerne il gruppo Ascopiave S.p.A.:

- la holding del gruppo Ascopiave era quotata da prima del 2015 e dunque rientra nelle società che possono essere comunque mantenute anche in deroga al TUSP, purché producano risorse per il Comune, con riferimento sia ad Ascopiave che alle partecipate;
- **per quanto concerne la distribuzione gas**, che Ascopiave svolge attraverso partecipate, sul piano del servizio di interesse generale, le attività di distribuzione del gas che il gruppo svolge sono qualificate come tali direttamente dalla legge;
- sul piano della stretta necessità per la collettività locale di tali attività, si rileva che:
 - a) La società opera territorialmente sull'intero mercato per poter doverosamente rimanere competitiva, essendo diversamente costretta a non poter crescere con una limitazione competitiva inaccettabile per una quotata in borsa, ma mantiene una importante presenza in ambito locale;
 - b) La società è la sola società di distribuzione gas sul mercato che essendo in mano locale è in grado di operare con una chiara rappresentazione e comprensione degli interessi locali, profilo questo assente in ogni altra società operante sul mercato, con riferimento alla stretta necessità per le funzioni istituzionali dell'ente, nel settore delle infrastrutturazione di impianti energetici che hanno una importanza decisiva per la collettività e per le imprese locali. Quanto sopra in un'area ad urbanizzazione limitata per la quale gli interessi di investimento da parte del mercato sono evidentemente minori rispetto ad aree di maggiore urbanizzazione;
- **per quanto concerne le società partecipate da Ascopiave, che svolgono attività di fornitura energetica, ed in particolare Asco Trade**:
 - in quanto controllata da Ascopiave S.p.A. (quotata in borsa) Asco Trade S.p.A. come le altre partecipate è estranea al TUSP: art. 1 TUPS “5. *Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse controllate*” art. 24 “2. *L'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea.* 3. *Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015*”. Essendo la partecipazione in Asco Trade S.p.A. (attraverso Ascopiave S.p.A.) precedente al 2015, essa può essere mantenuta senza alcuna particolare valutazione, diversa dal beneficio economico che il Comune ne tragga, anche in deroga al TUSP;
 - La partecipazione a tale società è stata ritenuta in ogni caso legittima con sentenza passata in giudicato stante “*La valutazione – espressione dell'indirizzo politico amministrativo e, in questo, senso appartenente al merito amministrativo – dell'attività di distribuzione e fornitura del gas, come quella di erogazione di servizi di telecomunicazione, quale attività rispondente ai bisogni della collettività di riferimento, contenuta negli atti impugnati, si sottrae a censura*”. Si aggiunge a tale considerazione quanto segue:
 - Sul piano dell'interesse pubblico alla partecipazione in tale società, Asco Trade S.p.A. produce un significativo utile che confluisce indirettamente in Asco holding S.p.A. e viene utilizzato nell'interesse dei Comuni;
 - Sul piano del servizio di interesse generale strettamente necessario per la collettività comunale, tale società opera sul mercato in modo da massimizzare come ogni società il proprio utile, come le è consentito in quanto controllata da Ascopiave S.p.A. quotata in borsa prima del 2015, anche con attività sul mercato nazionale, per mantenere una piena operatività e per poter

efficacemente agire su un mercato concorrenziale con dimensioni adeguate, essendo diversamente costretta a non poter crescere con una limitazione competitiva inaccettabile per una società facente parte di gruppo quotato in borsa. Tale società mantiene però una importante presenza in ambito locale, con una importante attività a favore delle collettività di cui sono espressione i Comuni soci, anche con utilizzo di tariffe sociali. Ciò denota una stretta necessità per la collettività locale non essendo svolta attività analoga con pari attenzione sul piano sociale da altri soggetti operanti sul mercato. La società è la sola società sul mercato che essendo in mano locale è in grado di operare con una chiara rappresentazione e comprensione degli interessi locali, profilo questo assente in ogni altra società operante sul mercato, in un settore come è il settore delle forniture energetiche che riguarda tutti i cittadini del Comune. Il Comune ritiene peraltro che ove vi sia una prospettiva di miglioramento dell'assetto economico finanziario del gruppo derivante dalla cessione, sulla base di valutazioni che svolgeranno, le società controllanti, il ramo delle forniture energetiche e in particolare Asco Trade potrà anche essere ceduta.

- **Con riferimento alle società con attività nel risparmio energetico** (Veritas, che è una Esco, e BIM Piave nuove energie, che svolge attività strumentali per la gestione calore a favore dei Comuni): tali attività inerenti al risparmio energetico, sono rivolte alla produzione di servizi di interesse generale, inerenti al risparmio energetico, di stretta necessità per il contesto locale, considerando che di nuovo il contesto non fortemente urbanizzato e con centri di dimensioni ridotte in cui opera il Comune non vede una presenza significativa di operatori e che perciò le funzioni in materia di risparmio energetico svolte da una società pubblica sono in grado di esprimere un'offerta che il mercato non sarebbe in grado di fornire con le stesse modalità. Per quanto concerne BIM Piave Nuove Energie S.r.l. è una società strumentale con preciso vincolo statutario di fatturato all'80% verso i soci (il consorzio, che ha la maggior parte delle quote, vede sostanzialmente gli stessi soci di Asco holding), per questo espressamente legittimata nel proprio ruolo operativo strumentale dal TUSP;

2) Per quanto concerne Asco TLC S.p.A., essa non è quotata in borsa ed è stata ritenuta coerente con le finalità dei Comuni in quanto svolge un servizio di interesse generale. Nello statuire la legittimità della partecipazione in detta società da parte dei comuni soci di Asco Holding S.p.A. il Consiglio di Stato, nella decisione n. 578/2019, ha invero riconosciuto che essa svolge un servizio di interesse generale, affermando che: *“In conclusione: il rilievo che la vendita del gas o i servizi di telecomunicazione costituiscano attività commerciali non è affatto risolutivo per escluderle dai servizi (di interesse economico generale) erogabili a mezzo di società a partecipazione pubblica”*. Previa valutazione di convenienza sotto il profilo della efficienza, efficacia ed economicità, potrà essere sulla base della maggiore convenienza economica per il gruppo che fa capo ad Asco Holding:

- a) Con riferimento alla parte infrastrutture, mantenuta in proprietà pubblica, come è oggi, ovvero eventualmente, se ritenuto opportuno, anche attraverso operazioni societarie di scissione e di cessione di quote o di azienda all'interno del gruppo Ascopiave quotato in borsa, potendo continuare ad operare nel settore della fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, sulla base delle disposizioni della legge (Art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 259 del 2003). La fornitura delle reti (con esclusione del traffico) è un'attività che comporta significativi investimenti che il mercato (come rileva la stessa legge qualificando tale attività come servizio di interesse generale) svolge con difficoltà, specie in aree non fortemente urbanizzate

come quelle di cui fa parte il Comune e dunque rappresenta un servizio di interesse generale. Tale attività deve svolgersi in via prevalente a beneficio dei territori in cui opera il Comune deliberante e degli altri Comuni soci: il Comune deliberante redigerà sul punto una convenzione di consultazione e di coordinamento sull'operato societario con i Comuni soci e con la medesima Asco TLC per verificare tale profilo. Si invita sul punto Asco TLC a proporre un testo di convenzione ai Comuni soci entro 6 mesi dalla data di approvazione di questa delibera;

- b) Il ramo inerente al traffico telefonico dovrà essere trasferito eventualmente, se ritenuto conveniente, all'interno del gruppo Ascopiave quotato in borsa anche attraverso operazioni societarie di scissione e di cessione di quote o di azienda, qualora la normativa consenta tale percorso, ovvero ceduto sul mercato. Quanto sopra entro il 2021 termine previsto dalla legge di bilancio 2019. Qualora Asco holding S.p.A. lo ritenga conveniente sul piano economico finanziario, il trasferimento in Ascopiave S.p.A. o la cessione sul mercato potrà riguardare l'intera società (rete + traffico): pur svolgendo Asco TLC S.p.A. servizi di interesse generale, ove il mantenimento della medesima in mano pubblica, senza traffico, determini una perdita di valore per il gruppo, potrà darsi luogo alla cessione integrale di Asco TLC S.p.A.;

RITENUTO inoltre che:

per quanto concerne Asco Holding

- ai fini della legittima detenzione delle quote di Asco Holding S.p.A. occorre verificare il rispetto anche degli ulteriori parametri di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/16 ossia la presenza di un numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori e che la società abbia conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore a 500.000,00 euro;
- con riferimento al parametro del fatturato, occorre precisare che tale elemento contabile non trova riscontro nel bilancio di una *holding* pura che detiene unicamente partecipazioni in altre società e le cui entrate sono costituite unicamente da dividendi e interessi attivi e pertanto vengono registrate tra i proventi di natura finanziaria e non rientrano nel valore della produzione. Il parametro del fatturato va quindi verificato, nel caso della *holding* pura, analizzando i dati del bilancio consolidato del gruppo. Questo anche in coerenza sistematica con il disposto dell'art. 21 del D.Lgs. n. 175/16 che prevede che per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio;
- per quanto concerne la necessità di una maggiore strutturazione della società - la quale non ha dipendenti, in quanto trattasi di holding di partecipazione (mentre l'intero gruppo conta al 31/12/2017 n. 704 dipendenti) - a seguito del rafforzamento della dominanza pubblica nella stessa e più in generale il ruolo di coordinamento di tale società, si rende necessaria l'assunzione di dipendenti, anche attraverso modifiche statutarie e convenzione tra i soci. Oggi in assenza di personale svolge infatti un ruolo sul gruppo che è certamente meno incisivo rispetto alle sue possibilità operative ove disponesse di dipendenti;

SOTTOLINEATO che:

- per attuare le misure di razionalizzazione questo Comune comunicherà al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A. le succitate misure, chiedendogli di darvi attuazione e di predisporre un progetto per valutare la convenienza economica del mantenimento di Asco TLC in proprietà pubblica, scorporando in ogni caso le attività a mercato di Asco TLC S.p.A., oppure per cedere interamente tale società;
- in ogni caso, il C.D.A. di Asco Holding S.p.A. deve predisporre ed adottare entro un anno dall'adozione della presente delibera, gli atti che consentano ai singoli soci pubblici di

influire sulle decisioni strategiche della società e sulle decisioni attinenti alle modalità di accesso ai servizi e di erogazione di questi secondo quanto descritto sopra;

VISTO l'esito della ricognizione annuale effettuata, come risultante nell'allegato A alla D.C.C. n. 62 del 20.12.2018, che viene integralmente confermato e che rimane dunque pienamente efficace per le parti non innovate con la presente deliberazione;

RITENUTO, pertanto, di dover rinnovare la ricognizione ed approvare, a seguito di una nuova analisi, alcune integrazioni alle schede già approvate a suo tempo nelle parti incompatibili con quanto sopra evidenziato e in particolare quelle relative ad ASCO Holding S.p.A. e sue partecipate;

RITENUTO di confermare, per le parti non espressamente innovate con la presente deliberazione, il Piano di revisione delle società pubbliche di cui all'allegato A della D.C.C. n. 62 del 20.12.2018;

PRECISATO ulteriormente che sono state adottate adeguate e trasparenti forme di consultazione pubblica, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, secondo periodo del T.U.S.P., e che la presente deliberazione sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" nelle sotto sezioni "Enti controllati" e "Società partecipate" del sito internet di questo Comune;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 08.10.2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio consolidato del gruppo ente locale dell'anno 2017;
- la deliberazione del Consiglio Comunale, n. 61 del 20.12.2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2019-2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 23.01.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lett. e) e g) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 19/8/2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16/6/2017, n. 100;
- lo Statuto del Comune;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

TENUTO CONTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, pervenuto agli atti del Comune in data 19.04.2019, prot. n. 16072;

VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Avendo la votazione in ordine alla proposta, eseguita in forma palese per alzata di mano, dato il seguente esito:

Presenti	n.	17	
Votanti	n.	13	
Astenuti	n.	4	Andreola, Bruseghin, Callegari, Zanatta
Maggioranza richiesta	n.	7	

Favorevoli	n.	13	
Contrari	n.	0	

DELIBERA

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di approvare il prospettato processo di rafforzamento dei poteri di influenza e di indirizzo degli enti territoriali sulla *governance* della società Asco Holding S.p.A., già proficuamente avviato con la modifica statutaria del luglio 2018, mediante un'ulteriore modifica statutaria che veda la creazione di una assemblea speciale di cui possono far parte solo i soci pubblici, anche con la previsione che i soci dell'assemblea speciale devono delegare una sola persona (o un Collegio) per poter partecipare all'assemblea ordinaria - nella sopra citata sentenza n. 578/2019, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha ritenuto di indicare come norme di riferimento "*le assemblee speciali di cui all'art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell'assemblea degli obbligazionisti, di cui all'art. 2415 Cod. civ.)*";
3. Di approvare la revisione del Piano di ricognizione delle società partecipate possedute da questo Comune, aggiornando le schede 5 e 6 che si allegano sub A al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che resta fermo ed efficace il rimanente Piano di ricognizione approvato da questo Comune con deliberazione n. 62 del 20 dicembre 2018, per le parti non innovate e non compatibili;
4. Di rafforzare il ruolo dominante della parte pubblica in Asco Holding S.p.A., al fine di realizzare il ruolo di coordinamento di tale società, anche attraverso l'assunzione di dipendenti nonché attraverso modifiche statutarie e convenzioni tra i soci;
5. Di mantenere la partecipazione in Ascopiave S.p.A. (anche con riferimento alle sue partecipate), essendo un gruppo che è esente dal TUSP in quanto quotato in borsa ante 2015. In ogni caso, tale gruppo è coerente con il TUSP: svolge un ruolo significativo sul territorio locale, pur nel rispetto delle esigenze di crescita e sviluppo sull'intero territorio nazionale come è proprio di ogni gruppo quotato, garantendo che il servizio di interesse generale che svolge sia coerente con l'interesse locale di cui sono portatori organicamente e in stretta necessità rispetto alle esigenze della collettività locale, quanto sopra anche con riferimento alle forniture energetiche, per le quali vi è già e dovrà continuare una attenzione sociale alle esigenze di approvvigionamento locale;
6. Con riferimento alla partecipazione in Asco TLC S.p.A. di dare luogo entro il 2021, sulla base di una valutazione di convenienza economico finanziaria da parte di Asco Holding S.p.A.:
 - a. Per la parte infrastrutture al mantenimento della stessa com'è oggi, ovvero al trasferimento della stessa, eventualmente, se ritenuto opportuno, anche con fusione nel gruppo quotato Ascopiave se la normativa lo consente. Quanto sopra comunque rafforzando la natura locale dell'attività societaria con convenzioni, o ceduta sul mercato assieme al traffico se risulta più conveniente economicamente per il gruppo tale cessione unitaria, sulla base di valutazioni economiche di Asco Holding S.p.A. che dovranno essere trasmesse ai Comuni;

- b. Per la parte traffico, all'eventuale trasferimento, se ritenuto opportuno, della stessa nel gruppo quotato in borsa Ascopiave, se la normativa lo consente, ovvero alla cessione sul mercato. Qualora lo scorporo traffico – infrastruttura determini una perdita di valore della società potrà darsi luogo alla cessione anche con fusione nel gruppo Ascopiave ovvero alla cessione sul mercato dell'intera società, comprensiva di traffico e infrastruttura;
7. Di prendere atto delle modifiche ed integrazioni al Testo Unico sulle Società Partecipate di cui al D.Lgs. n. 175/2016 introdotte con l'art. 1, commi 721-724, della legge 30/12/2018, n. 145 e specificate in premessa;
8. Di ritenere e precisare che la legge n. 145/2018, in particolare con il comma 723 dell'art. 1 ("A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, ...), corrobora le decisioni di questo Ente, assunte anticipando nello spirito e nelle motivazioni la *ratio* delle norme successivamente entrate in vigore, e pone fuori discussione - se ve ne fosse la necessità – la corretta e pertinente detenzione delle quote societarie in Asco Holding spa, con l'inalterato esercizio dei diritti sociali;
9. Di dare atto che per attuare le misure contenute nelle premesse del presente provvedimento sia al fine dell'adeguamento alla normativa vigente, questo Comune comunicherà al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A. la presente delibera al fine dell'adozione da parte del medesimo, anche previa delibera assembleare, delle attività conseguenti;
10. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi di legge anche mediante l'inserimento dei dati nell'applicativo partecipazioni del Dipartimento del Tesoro, nei termini di accesso consentiti;
11. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dal TUPS;
12. Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto le sub sezioni "Enti controllati" e "Società partecipate" del sito Internet di questo Comune.

Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto del TUSP, con la seguente votazione, resa in forma palese per alzata di mano:

Presenti	n.	17	
Votanti	n.	17	
Astenuti	n.	0	
Maggioranza richiesta	n.	9	
Favorevoli	n.	17	
Contrari	n.	0	

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 23**

Ufficio Proponente: **Servizio Segreteria Generale**

Oggetto: **MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE. AGGIORNAMENTO E MODIFICHE ALLA DELIBERA DI RAZIONALIZZAZIONE 2018. INDICAZIONE DI MODIFICA STATUTARIA E ALTRO.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Segreteria Generale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/04/2019

Il Responsabile di Settore
Sessa dr. Carlo

Parere Contabile

Servizio Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/04/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Antonella Martini

Il presente verbale di deliberazione numero 17 in data 29/04/2019 viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

f. to DUSSIN ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE

f. to SESSA CARLO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente delibera viene pubblicata all'albo on-line in data 08/05/2019 ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERZO

f.to Dott. CORBOLANTE FABIO

ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____
giorni dalla data di pubblicazione.

decorsi dieci

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

SERVIZI DI STAFF

f.to Dott. SESSA CARLO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo

Villorba li, _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

5

Nome ASCO HOLDING S.P.A. – CF 03215740261

(Partecipazione diretta)

Scheda di dettaglio**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

Codice Fiscale	03215740261
Denominazione	ASCO HOLDING S.P.A.
Sito	http://www.ascoholding.it/
Link amministrazione trasparente	http://www.ascoholding.it/trasparenza/disposizioni-general/
Link amm. Trasparente/bilanci	http://www.ascoholding.it/trasparenza/bilanci/
Anno di costituzione della società	1996
Oggetto Sociale	Attività delle società di partecipazioni (holding) Ha per oggetto esclusivo lo svolgimento, direttamente o indirettamente, di attività di assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni in società che operano nel settore dei servizi pubblici, dell'energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni
Forma giuridica	Società per Azioni
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA**ASCO HOLDING S.P.A.**

Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
SOCIETA' ASCO HOLDING S.P.A.

	Anno 2017
Tipologia di attività svolta	Ha per oggetto esclusivo lo svolgimento, direttamente o indirettamente, di attività di assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni in società che operano nel settore dei servizi pubblici, dell'energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni
Numero medio di dipendenti	704
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	6
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	72.587,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5,00
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	71.941,00

	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	27.354.325,00	21.983.884,00	22.243.547,00	24.463.829,00	17.419.429,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici (e di Holding)

	2017	2016	2015
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni	25.975.657,00	22.259.381,00	21.646.381,00
C16) Altri proventi finanziari	114.304,00	130.556,00	0
C17 bis) Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni	1.895.183,00	1.462.426,00	1.280.022,00

QUOTA DI POSSESSO SOCIETA' ASCO HOLDING S.P.A.**(quota diretta e/o indiretta)**

Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	2,22 %
Codice Fiscale Tramite	
Denominazione Tramite (organismo)	
Quota detenuta dalla Tramite nella società	

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	<p>Controllo congiunto</p> <p>NOTE: Orientamento Struttura di Monitoraggio e Controllo delle partecipazioni Pubbliche del 15/02/2018: La lettura combinata delle lett. b) ed m) dell'art. 2, c. 1 del D.Lgs. 175/2016 induce a ritenere che il legislatore del TUSP abbia voluto ampliare le fattispecie del "controllo", prevedendo che:</p> <p>a) il controllo di cui all'articolo 2359 c.c. possa essere esercitato da più amministrazioni congiuntamente, anche a prescindere dall'esistenza di un vincolo legale, contrattuale, statutario o parasociale tra le stesse;</p> <p>b) si realizzi una ulteriore ipotesi di controllo congiunto, rispetto a quelle di cui alla precedente lettera a), quando <i>"in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo"</i> (rientra in tale fattispecie anche il caso dell'influenza interdittiva attribuita alla Pubblica Amministrazione, come nell'ipotesi del patto parasociale che attribuisce al socio pubblico un potere di veto).</p> <p>Pertanto in coerenza con la <i>ratio</i> della riforma volta all'utilizzo ottimale delle risorse pubbliche e al contenimento della spesa, al controllo esercitato dalla Pubblica Amministrazione sulla società appaiono riconducibili non soltanto le fattispecie recate dall'art. 2, comma 1, lett. b), del TUSP, ma anche le ipotesi in cui le fattispecie di cui all'articolo 2359 c.c. si riferiscono a più Pubbliche Amministrazioni, le quali esercitano tale controllo congiuntamente e mediante comportamenti concludenti, pure a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato".</p> <p>In tal senso anche la delibera n. 122 del 15/10/2018 della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna, la quale considera società a controllo pubblico, soggette quindi agli adempimenti e agli obblighi previsti dal T.U., le società partecipate direttamente o indirettamente essenzialmente da enti pubblici con quote minime (e quindi singolarmente ininfluenti).</p>

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	Gestione delle partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)
Descrizione dell'attività	Attività delle società di partecipazioni (holding) ha per oggetto esclusivo lo svolgimento, direttamente o indirettamente, di attività di assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni in società che operano nel settore dei servizi pubblici, dell'energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	si
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	si
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)	V. razionalizzazione
Esito della ricognizione	
Modalità (razionalizzazione)	Mantenimento della partecipazione con azioni di rafforzamento della parte pubblica in Asco Holding s.p.a., al fine di realizzare il ruolo di coordinamento di tale società, anche attraverso l'assunzione di dipendenti con modifiche statutarie e convenzioni tra i soci
Termine previsto per la razionalizzazione	
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?	

Note

Viene confermato il mantenimento della partecipazione in Ascoholding spa in quanto società che svolge attività strumentale alle funzioni del Comune, avendo come unico scopo la detenzione e gestione di partecipazioni in altre società, in particolare nella società quotata Ascopiave spa quotata in borsa.

In particolare viene previsto un processo di rafforzamento dei poteri di influenza e di indirizzo degli enti territoriali sulla governance della società Asco Holding s.p.a., già proficuamente avviato con la modifica statutaria del luglio 2018, mediante un'ulteriore modifica statutaria che veda la creazione di una assemblea speciale di cui possono far parte solo i soci pubblici anche con la previsione che i soci dell'assemblea speciale devono delegare una sola persona (o un Collegio) per poter partecipare all'assemblea ordinaria - nella sopra citata sentenza n. 578/2019, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha ritenuto di indicare come norme di riferimento "le assemblee speciali di cui all'art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell'assemblea degli obbligazionisti, di cui all'art. 2415 Cod. civ.)";

Con riferimento alle altre società controllate o detenute da Ascoholding spa, si fornisce l'indicazione di porre in essere le azioni di razionalizzazione orientate all'esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico dell'Ente ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016. In particolare si stabilisce:

1) Di mantenere la partecipazione in Asco Piave s.p.a. (anche con riferimento alle sue partecipate), essendo un gruppo che è esente dal TUSP in quanto quotato in borsa ante 2015. In ogni caso, tale gruppo è coerente con il TUSP: svolge un ruolo significativo sul territorio locale, pur nel rispetto delle esigenze di crescita e sviluppo sull'intero territorio nazionale come è proprio di ogni gruppo quotato, garantendo che il servizio di interesse generale che svolge sia coerente con l'interesse locale di cui sono portatori organicamente e in stretta necessità rispetto alle esigenze della collettività locale, Quanto sopra anche con riferimento alle forniture energetiche, per le quali vi è già e dovrà continuare una attenzione sociale alle esigenze di approvvigionamento locale;

2) Con riferimento alla partecipazione in Asco TLC s.p.a. di dare luogo entro il 2021, sulla base di una valutazione di convenienza economico finanziaria da parte di Asco Holding s.p.a.:

a. Per la parte infrastrutture, al mantenimento della stessa com'è oggi o al trasferimento della stessa eventualmente, se ritenuto opportuno, anche con fusione nel gruppo quotato Ascopiave se la normativa lo consente. Quanto sopra comunque rafforzando la natura locale dell'attività societaria con convenzioni, o ceduta sul mercato assieme al traffico se risulta più conveniente economicamente per il gruppo tale cessione unitaria, sulla base di valutazioni economiche di Asco Holding s.p.a. che dovranno essere trasmesse ai Comuni.

b. Per la parte traffico, all'eventuale trasferimento, se ritenuto opportuno, della stessa nel gruppo quotato in borsa Ascopiave, se la normativa lo consente, ovvero alla cessione sul mercato. Qualora lo scorporo traffico – infrastruttura determini una perdita di valore della società potrà darsi luogo alla cessione anche con fusione nel gruppo Ascopiave ovvero alla cessione sul mercato dell'intera società, comprensiva di traffico e infrastruttura;

Nome ASCO TLC S.P.A. – CF 03553690268
(Partecipazione indiretta)

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	03553690268
Denominazione	ASCO TLC S.P.A.
Sito	https://www.ascotlc.it/
Link amministrazione trasparente	
Link amm. Trasparente/bilanci	
Anno di costituzione della società	2005
Oggetto Sociale	Altre attività di telecomunicazione installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico; prestazione del servizio di telefonia mobile
Forma giuridica	Società per Azioni
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA**ASCO TLC S.P.A.**

Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
SOCIETA' ASCO TLC S.P.A.

	Anno 2017
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	33
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	30.100,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	15.496,00

	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	si	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	2.071.749,00	1.596.973,00	1.670.746,00	1.335.446,00	983.146,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici (e di Holding)

	2017	2016	2015
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.657.393,00	8.834.181,00	8.881.000,00
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

QUOTA DI POSSESSO SOCIETA' ASCO TLC S.P.A.
(quota diretta e/o indiretta)

Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta	
Codice Fiscale Tramite	03215740261
Denominazione Tramite (organismo)	ASCO HOLDING S.P.A.
Quota detenuta dalla Tramite nella società	91,00 %

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	Nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	Altre attività di telecomunicazione
Descrizione dell'attività	Installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico; prestazione del servizio di telefonia mobile
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	si
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	si
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)	si

Esito della ricognizione	Razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione)	Predisporre (da parte di ASCO HOLDING s.p.a.) un progetto per valutare la convenienza economica al mantenimento in proprietà pubblica o alla cessione sul mercato di Asco TLC.
Termine previsto per la razionalizzazione	
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?	
Note	<p>Entro il 2021 si dovrà dare luogo, sulla base di una valutazione di convenienza economico finanziaria da parte di Asco Holding s.p.a.:</p> <p>a. Per la parte infrastrutture al mantenimento della stessa com'è oggi, o al trasferimento della stessa, eventualmente, se ritenuto opportuno, anche con fusione nel gruppo quotato Ascopiave, se la normativa lo consente. Quanto sopra comunque rafforzando la natura locale dell'attività societaria con convenzioni, o ceduta sul mercato assieme al traffico se risulta più conveniente economicamente per il gruppo tale cessione unitaria, sulla base di valutazioni economiche di Asco Holding s.p.a. che dovranno essere trasmesse ai Comuni.</p> <p>b. Per la parte traffico, all'eventuale trasferimento, se ritenuto opportuno, della stessa nel gruppo quotato in borsa Ascopiave, se la normativa lo consente, ovvero alla cessione sul mercato. Qualora lo scorporo traffico – infrastruttura determini una perdita di valore della società potrà darsi luogo alla cessione anche con fusione nel gruppo Ascopiave ovvero alla cessione sul mercato dell'intera società, comprensiva di traffico e infrastruttura</p>